

## **RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA:**

### **"FINANZA SOSTENIBILE: L'UE DEVE AGIRE IN MODO PIÙ COERENTE PER REINDIRIZZARE I FINANZIAMENTI VERSO INVESTIMENTI SOSTENIBILI"**

#### SINTESI

I. Risposte della Commissione e della Banca europea per gli investimenti alla sintesi (paragrafi da I a IX)

La finanza sostenibile svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, come pure negli impegni internazionali dell'UE in materia di clima e sostenibilità, in quanto convoglia gli investimenti privati nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, a integrazione dei finanziamenti pubblici.

La Commissione ha concentrato i propri sforzi sulla regolamentazione del settore della finanza sostenibile, il cui ruolo è divenuto ancora più fondamentale data la necessità di una ripresa sostenibile dalla crisi COVID-19.

Il documento sulla strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile, pubblicato il 6 luglio 2021, individua i settori in cui sono necessarie ulteriori azioni per sostenere la transizione del sistema finanziario verso la sostenibilità. Le iniziative della strategia mettono in evidenza la leadership mondiale dell'UE nella definizione di norme internazionali per la finanza sostenibile. La Commissione collaborerà strettamente con tutti i partner internazionali, anche attraverso la piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile, per creare un solido sistema internazionale di finanza sostenibile.

La strategia è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornisce informazioni in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure contenute nel piano d'azione del 2018. Il piano d'azione del 2018 prevedeva 10 azioni chiave che possono essere suddivise in tre categorie: riorientare i flussi di capitali verso un'economia più sostenibile, integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi e promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine.

Inoltre, al fine di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica in Europa entro il 2050, nel luglio 2021 la Commissione ha proposto un pacchetto "Pronti per il 55 %" che abbraccia settori d'intervento di ampia portata.

La maggior parte delle azioni del 2018 è stata completata, portando all'adozione del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, del regolamento sulla tassonomia dell'UE, dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE (giugno 2021) e dell'atto delegato recante gli obblighi di informativa sulle attività economiche delle imprese finanziarie e non finanziarie (luglio 2021). Gli obblighi di informativa di cui a quest'ultimo atto delegato garantiscono informazioni uniformi e trasparenti sulla prestazione ambientale delle società e delle attività da loro finanziate. Aiuterà gli investitori e il pubblico in generale a comprendere il percorso delle società verso l'ecosostenibilità e a prendere decisioni con cognizione di causa. Inoltre il piano d'azione del 2018 porterà all'adozione dell'atto delegato sulla tassonomia che avrà come oggetto i restanti quattro obiettivi ambientali.

Nell'aprile 2021 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità. Previa adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, la direttiva estenderà l'ambito di applicazione degli obblighi di informativa a tutte le imprese di grandi dimensioni e a tutte le imprese quotate nei mercati regolamentati (ad eccezione delle microimprese quotate in borsa); imporrà l'obbligo di revisione (certificazione) delle informazioni comunicate; introdurrà requisiti di informativa maggiormente dettagliati, come pure l'obbligo di comunicare le informazioni nel rispetto di principi obbligatori dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità; e

obbligherà le società a "etichettare" digitalmente le informazioni comunicate, in modo che siano leggibili da un dispositivo automatico e confluiscono nel punto unico di accesso europeo di cui al piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali.

La Commissione ha integrato, ove possibile, aspetti del regolamento sulla tassonomia all'interno del bilancio dell'UE. Il principio "non arrecare un danno significativo" trova ampia applicazione in tutto il bilancio dell'UE grazie a una serie di strumenti e di disposizioni normative. È stato recepito nel dispositivo per la ripresa e la resilienza, il programma più vasto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, e occorre tenerne conto nell'attuazione di tutti i programmi di cui al regolamento recante disposizioni comuni. Negli atti giuridici alla base di altri programmi di spesa sono previsti criteri sostanzialmente equivalenti, quali la verifica della sostenibilità, l'immunizzazione dagli effetti del clima e gli elenchi di esclusione, al fine di garantire che i finanziamenti dell'UE non arrechino danni ambientali. Nel caso della futura politica agricola comune (PAC), il rispetto della condizionalità sociale e rafforzata garantirà che il principio "non arrecare un danno significativo" sia attuato in modo corretto.

I coefficienti climatici dell'UE, impiegati per misurare la spesa per il clima nel QFP 2021-2027 e in NextGenerationEU, sono il più possibile allineati ai criteri di vaglio tecnico di cui al primo atto delegato sulla tassonomia dell'UE. I coefficienti climatici dell'UE e la metodologia di controllo del clima per il bilancio dell'UE tengono conto anche degli sforzi e degli investimenti che non rientrano nella tassonomia, o che non sono ad essa pienamente conformi, ma che producono comunque un effetto benefico sul clima o sono pertinenti per la transizione verde.

## INTRODUZIONE

03. La Commissione concorda sul fatto che è complesso organizzare il finanziamento di una transizione socialmente equa ed ecosostenibile verso un'economia climaticamente neutra e resiliente. Il Green Deal europeo svolge pertanto un ruolo fondamentale nel conseguimento di questo obiettivo, anche mediante il piano d'azione per l'economia circolare e la strategia sulla biodiversità.

04. Quanto alla stima per il periodo 2021-2050 (1 000 miliardi di EUR/anno), la Commissione osserva che nella relazione citata si fa riferimento a 28 000 miliardi di EUR nei prossimi 30 anni, l'80 % circa dei quali (per un totale di 23 000 miliardi di EUR o 800 miliardi di EUR/anno) proverrebbe dal riorientamento di investimenti che avrebbero altrimenti finanziato tecnologie ad alta intensità di carbonio. L'UE dovrebbe dunque stanziare ulteriori 5 400 miliardi di EUR, vale a dire una differenza media di 180 miliardi di EUR/anno, a favore di tecniche e tecnologie pulite, una somma che coincide con le stime della Commissione del 2018.

### **05. - I mercati non tengono conto del costo sociale e ambientale complessivo delle attività economiche**

La Commissione conviene sul fatto che i prezzi attualmente praticati sui mercati finanziari non tengono conto delle esternalità ambientali. Pur intraprendendo azioni ambiziose in materia di politica climatica, la Commissione riconosce altresì che le strutture dei mercati finanziari, le quali al momento non sono pronte a integrare aspetti di sostenibilità, svolgono a loro volta un ruolo importante nella transizione.

Allo stesso tempo la Commissione ha definito un approccio a più fasi che, sebbene incentrato sui rischi climatici e ambientali, dovrebbe essere seguito da altre azioni che potrebbero integrare anche aspetti di carattere sociale.

### **- Trasparenza e comunicazione insufficienti in materia di attività sostenibili**

I requisiti in materia di trasparenza e comunicazione sono indicati nel regolamento sulla tassonomia dell'UE e, come stabilito dalla tassonomia dell'UE, sono ulteriormente sostenuti dagli atti delegati.

L'adozione della direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (che si basa sulla precedente direttiva relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, migliorandola) e di altre misure sempre più applicate nell'economia (che incidono persino sull'aggiornamento dei conti statistici ambientali) contribuirà altresì a contrastare il *greenwashing*, istituendo un solido quadro di riferimento per stabilire in quale misura le attività economiche siano "verdi".

**- Alcuni investimenti sostenibili sono soggetti a rischi e costi di finanziamento potenzialmente più elevati**

La Commissione riconosce che le stime relative al fabbisogno di investimenti sostenibili possono cambiare nel tempo e che il sostegno pubblico all'agevolazione e all'erogazione dei finanziamenti svolge un ruolo fondamentale. La Commissione pertanto coadiuva gli Stati membri in molti modi, tramite il bilancio dell'UE e lo strumento per la ripresa dell'UE (NextGenerationEU), nonché tramite specifici progetti di assistenza tecnica (ad esempio quelli dedicati a pratiche di bilancio verdi e alla tassazione verde) e altri strumenti.

06. Nel luglio 2021 la Commissione, a seguito di ampie discussioni con gli Stati membri e vari organismi europei, nonché sulla base dei contributi a una consultazione pubblica, ha adottato il documento sulla strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile. La strategia, che fa seguito alle azioni previste nel piano d'azione del 2018 e approfondirà ulteriormente il tema della finanza sostenibile, fornisce una tabella di marcia trasversale nella quale figurano nuove azioni atte a reindirizzare gli investimenti privati verso attività e progetti sostenibili, al fine di sostenere le diverse azioni contenute nel Green Deal europeo. La Commissione riconosce che per garantire una transizione ordinata occorre piena trasparenza sull'esposizione ai rischi climatici, compresi i possibili attivi non recuperabili, e sulle relative implicazioni in termini di stabilità finanziaria. La strategia in oggetto costituisce un ulteriore importante elemento del futuro quadro della finanza sostenibile.

09. L'obiettivo di destinare il 30 % alla spesa per il clima si applica sia al bilancio dell'UE sia a NextGenerationEU, per un totale di 625 miliardi di EUR di spesa per il clima nel periodo 2021-2027. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con il suo obiettivo settoriale del 37 %, si inserisce in questo quadro.

Al di là degli stanziamenti a favore del clima nel bilancio dell'UE, alle questioni ambientali saranno destinate ulteriori risorse, ad esempio un importo pari al 7,5 % annuo del bilancio dell'UE nel 2024 e al 10 % nel 2026 e nel 2027 a sostegno della biodiversità, nonché cofinanziamenti nazionali e investimenti privati su cui far leva per garantire la liquidità finanziaria necessaria per gli investimenti sostenibili.

Inoltre il miglioramento delle stime relative alle azioni per l'inquinamento zero e l'economia circolare (di cui al Green Deal europeo) e al loro sostegno offrirà ulteriori opportunità di finanziamento utili per conseguire gli obiettivi ambientali. In molti casi gli investimenti generano altresì sinergie tra vari obiettivi ambientali, ad esempio contribuendo contemporaneamente al miglioramento del clima e della biodiversità.

## OSSERVAZIONI

22. La piattaforma sulla finanza sostenibile, istituita dalla tassonomia dell'UE e i cui lavori sono formalmente iniziati nell'autunno 2020, ha il compito di riferire in merito ai restanti quattro obiettivi ambientali stabiliti dalla tassonomia dell'UE e a una possibile estensione di tale tassonomia a obiettivi di carattere sociale, nonché in merito allo sviluppo della tassonomia con riferimento alle attività economiche che non hanno un impatto significativo sull'ecosostenibilità e alle attività economiche che arrecano un danno significativo all'ecosostenibilità.

Allo stesso tempo la Commissione è al lavoro su norme prudenziali che terranno conto dei rischi climatici.

*23. Risposta comune ai paragrafi 23 e 24*

La Commissione riconosce che occorre sviluppare ulteriormente il sistema per lo scambio di quote di emissioni a effetto serra (*emissions trading scheme* – ETS) dell'UE e altre misure. Nell'ambito della riforma dell'ETS dell'UE in corso, la Commissione sta valutando di estendere detto sistema ai trasporti e agli edifici, nonché di integrarlo con un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e con il sostegno alle riforme della fiscalità ambientale. Allo stesso tempo la Commissione sottolinea che vi sono altre normative settoriali che integrano ulteriormente gli aspetti climatici. Il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" rafforza ulteriormente il segnale economico.

26. La Commissione riconosce che la graduale soppressione dei sussidi dannosi per l'ambiente costituisce uno strumento importante per il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali. Essa si sta adoperando attivamente al riguardo, tramite il sostegno alle migliori pratiche e la sensibilizzazione degli Stati membri (ad esempio mediante progetti riguardanti lo strumento di sostegno tecnico, l'inverdimento dei bilanci e la riforma dell'imposizione fiscale).

*27. Risposta comune ai paragrafi 27 e 28*

Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento sulla strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile, adottato dalla Commissione nel luglio 2021, figura un bilancio dei progressi compiuti con riferimento al piano d'azione del 2018. La Commissione riconosce che l'attuazione del piano d'azione ha subito ritardi; tuttavia occorre sottolineare che l'istituzione di una classificazione delle attività verdi (comprese le misure energetiche) è un esercizio complesso per il quale si è resa necessaria una profonda collaborazione con, in particolare, esperti, portatori di interessi e Stati membri dell'UE.

29. La Commissione ha riconosciuto che il monitoraggio dei risultati del piano d'azione poteva essere migliorato; tuttavia la trasformazione del sistema finanziario, compresi il crescente ricorso alle norme della tassonomia, l'integrazione dei rischi ambientali a lungo termine e una migliore informativa in materia di sostenibilità, si rifletterà anche nella prassi di finanziamento, tramite un miglioramento del processo di verifica e informativa in tema di sostenibilità e ambiente, con chiari effetti sui finanziamenti sostenibili.

32. La tassonomia dell'UE prevede l'obbligo di misurare il livello ecologico degli investimenti in base alle norme dell'UE, migliorando la trasparenza e promuovendo un processo decisionale responsabile.

Le imprese finanziarie e non finanziarie comunicheranno le informazioni sulla base dei criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla tassonomia dell'UE.

*35. Risposta comune ai paragrafi 35 e 36*

La sostenibilità di talune attività nell'ambito del regolamento sulla tassonomia, tra cui l'agricoltura, l'energia nucleare e il gas naturale, sarà oggetto di ulteriori chiarimenti mediante proposte legislative complementari.

Inoltre, allo scopo di fornire al mercato criteri pertinenti, i settori citati (produzione di elettricità dal gas ed energia nucleare) saranno soggetti a ulteriore analisi.

42. Il quadro di riferimento Ecolabel UE è un sistema volontario verificato da terzi istituito nel 1992 (regolamento (CE) n. 66/2010).

L'elaborazione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti finanziari e i requisiti previsti per la verifica sono definiti nel regolamento Ecolabel UE (regolamento (CE) n. 66/2010).

Conformemente a detto regolamento, ciascuno Stato membro nominerà un organismo competente (che può essere un'entità pubblica o privata) incaricato di verificare che i prodotti finanziari che

presentano domanda per il marchio Ecolabel UE ne rispettino i criteri prima di ottenerlo. La Commissione elaborerà un manuale d'uso destinato agli organismi competenti, nel quale fornirà istruzioni e orientamenti su come verificare il rispetto dei criteri Ecolabel UE.

La responsabilità di nominare gli organismi competenti spetta agli Stati membri, ma l'allegato V del regolamento Ecolabel UE ne stabilisce i requisiti generali. A norma dell'articolo 13 del regolamento Ecolabel UE, la Commissione istituisce un gruppo di lavoro composto dagli organismi competenti (il "forum degli organismi competenti") al fine di favorire un'applicazione coerente del regolamento in questione tra gli organismi competenti. Inoltre i prodotti Ecolabel UE rientrano tra le competenze delle autorità di vigilanza del mercato. Quanto alla verifica della conformità degli investimenti sottostanti ai criteri della tassonomia dell'UE, tali informazioni saranno comunicate conformemente alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità e saranno sottoposte a revisione. Gli organismi competenti incaricati di verificare la conformità alla tassonomia dell'UE degli investimenti alla base dei prodotti finanziari per i quali viene richiesto il marchio Ecolabel UE si baseranno su tali informazioni riviste dai revisori.

47. La frequenza regolare e la portata delle verifiche che devono essere eseguite dalle autorità nazionali competenti sono stabilite nelle pertinenti norme settoriali cui si fa riferimento nel regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Tale regolamento aggiunge infatti obblighi di informativa in materia di sostenibilità ai requisiti concernenti l'informativa/le informazioni sui prodotti già previsti in dette norme settoriali.

Il documento contenente di domande e risposte (che sarà pubblicato nell'estate 2021) e le norme tecniche di regolamentazione che saranno adottate entro la fine del 2021 forniranno ulteriori orientamenti intesi ad armonizzare e chiarire la vigilanza sull'applicazione del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

65. Prima dell'adozione definitiva degli atti delegati della tassonomia dell'UE era necessario definire il sistema di controllo del clima e i criteri per il programma InvestEU.

Conformemente al regolamento InvestEU, gli indicatori climatici e ambientali per i fondi InvestEU saranno monitorati tramite la metodologia di monitoraggio dell'Unione, che si basa sui criteri della tassonomia dell'UE.

Gli orientamenti sul monitoraggio climatico e ambientale di InvestEU prevedono che nella fase di approvazione sia fornita un'indicazione ex ante del contributo atteso agli obiettivi climatici e ambientali. Prevedono inoltre un'informativa ex post per ciascuna operazione di finanziamento o investimento sostenuta. Nella loro informativa ex post, i partner esecutivi indicano i risultati che si discostano dalle aspettative iniziali.

Va sottolineato che gli orientamenti sul monitoraggio climatico e ambientale di InvestEU prevedono la possibilità che i partner esecutivi monitorino le operazioni climatiche e ambientali avvalendosi dei criteri della tassonomia dell'UE (se adottati). Vi è dunque la possibilità, per i partner esecutivi con meno esperienza, di utilizzare all'inizio un sistema di indicatori dell'Unione più semplice, per poi effettuare la piena transizione alla tassonomia dell'UE una volta pronti.

66. La Commissione rammenta che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è orientato alla domanda e può sostenere progetti finanziariamente solidi con profili di rischio più elevati. Molti progetti di adattamento ai cambiamenti climatici non sono sostenibili sotto il profilo economico, spesso sono realizzati da autorità pubbliche e non sono dunque sempre idonei a beneficiare di un sostegno rimborsabile. Pertanto l'osservazione secondo cui la maggior parte dei progetti sostenibili riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici è in linea con ciò che ci si potrebbe aspettare da uno strumento rivolto a progetti finanziariamente solidi e a più alto rischio il cui scopo è mobilitare i finanziamenti privati.

71. Come osservato dalla Corte nella relazione speciale sul polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI), il polo dovrebbe essere **aggiuntivo** rispetto ad altri programmi dell'UE, compreso JASPERS, la cui area geografica di attività copre prevalentemente l'Europa centrale e orientale, e riguardare i settori indicati ai fini della fornitura di assistenza tecnica, allo scopo di preparare e sviluppare progetti da finanziare mediante sovvenzioni dei fondi SIE. Il Peci è un'**iniziativa orientata alla domanda**, creata per migliorare la qualità dei progetti di investimento offrendo servizi di consulenza mirata ai promotori dei progetti europei. Definire priorità per i servizi di settori e Stati membri diversi nell'ambito del Peci contrasta con il concetto che è alla base di questa iniziativa del FEIS, vale a dire quello di "iniziativa orientata alla domanda".

Il Peci ha sviluppato una solida piattaforma di cooperazione con banche e istituti nazionali di promozione, con finanziamenti diretti e sostegno di esperti a favore di molte di queste entità nei paesi dell'Europa centrale e orientale, allo scopo di accrescerne la capacità di fornire servizi di consulenza più locali anche per le infrastrutture sostenibili. Grazie alla sua struttura, il polo di consulenza InvestEU è in una posizione ottimale per basarsi sui lavori preparatori del Peci e affrontare talune preoccupazioni sollevate dal gruppo di esperti ad alto livello per quanto concerne la creazione di progetti di investimento sostenibili.

72. L'obiettivo e il valore aggiunto del portale sono quelli di pubblicizzare le potenziali opportunità di investimento e di accrescerne la visibilità tra i promotori di progetti che desiderano utilizzare il portale. La Commissione non dispone del mandato per effettuare verifiche di dovuta diligenza tecnica e finanziaria sulle proposte di progetto pubblicate, né per indirizzare gli investitori verso progetti specifici. La Commissione non dispone nemmeno delle risorse né delle competenze per effettuare verifiche di dovuta diligenza sui progetti. Tali esercizi sono di responsabilità e competenza dei potenziali investitori.

Tuttavia, a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento InvestEU, la Commissione trasmetterà i progetti pubblicati sul portale InvestEU ai pertinenti partner esecutivi e, se del caso, al polo di consulenza InvestEU.

73. La Commissione concorda sul fatto che alcuni piani presentavano carenze in termini di quantificazione del fabbisogno di investimenti, il che complica la comparabilità tra gli Stati membri. La Commissione continua a fornire sostegno agli Stati membri e, nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, ha avviato una nuova iniziativa faro dal titolo "Greening of public finances - evaluating budgetary and fiscal policies' impacts on the delivery of national and international commitments", che mira in particolare a contribuire allo sviluppo delle capacità degli Stati membri di quantificare il fabbisogno di investimenti, individuare le lacune e definire le politiche necessarie per colmarle.

76. In base all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il programma più vasto nel quadro di NextGenerationEU, prevede una valutazione secondo il principio "non arrecare un danno significativo", mentre l'applicazione dei criteri dettagliati relativi a tale principio, quali adottati negli atti delegati, è facoltativa. Analogamente a quanto avviene per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, negli atti giuridici alla base di altri programmi di spesa sono previsti criteri sostanzialmente equivalenti (ad esempio la verifica della sostenibilità, l'immunizzazione dagli effetti del clima e gli elenchi di esclusione) al fine di garantire che i finanziamenti dell'UE non arrechino danni ambientali. Inoltre l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione che accompagna il QFP 2021-2027 prevede il principio orizzontale "non nuocere" che si applica all'intero QFP 2021-2027.

In considerazione dei diversi cicli di attuazione, modalità di gestione e attività finanziate, una formulazione unica del principio "non nuocere" nei vari settori politici del bilancio dell'UE non è possibile.

La Commissione ritiene che la futura PAC garantirà l'attuazione del principio "non arrecare un danno significativo" mediante una condizionalità sociale e rafforzata.

77. Il principio "non arrecare un danno significativo" è stato integrato nel dispositivo per la ripresa e la resilienza ed è obbligatorio tenerne conto nell'attuazione di tutti i fondi rientranti nell'ambito del regolamento recante disposizioni comuni (RDC).

Come illustrato nella risposta al paragrafo 75, i diversi cicli di attuazione, modalità di gestione e attività finanziate dall'UE non sono coerenti con un approccio unico che consenta di determinare se venga arrecato un danno significativo all'ambiente.

78. Nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione non sono permessi gli investimenti in infrastrutture del gas, eccetto la sostituzione di caldaie e impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi a condizioni specifiche e di altre infrastrutture in cui tali investimenti sostengono la transizione verso le energie rinnovabili e possono essere utilizzati per fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione. Tali investimenti limitati in materia di gas naturale dovrebbero essere adeguatamente giustificati e contribuire a ridurre le emissioni di gas serra in modo conforme alla transizione verso la neutralità climatica.

La Commissione rammenta che in linea generale, a norma del dispositivo per la ripresa e la resilienza, le misure concernenti la produzione di energia e/o di calore da combustibili fossili, nonché la relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, non dovrebbero essere considerate conformi nel quadro del principio "non arrecare un danno significativo".

Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile adottare caso per caso (sulla base dell'allegato III degli orientamenti relativi al principio "non arrecare un danno significativo") misure eccezionali concernenti la produzione di energia e/o di calore da gas naturale, nonché la relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, purché tale sostegno contribuisca agli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2030 e il 2050. Nessun investimento nella produzione di energia elettrica a partire da carbone o petrolio supererà la valutazione del principio "non arrecare un danno significativo".

79. La Commissione osserva che la metodologia di controllo del clima alla base del QFP 2021-2027 ha colmato molte delle lacune della metodologia impiegata per il QFP 2014-2020, che sono state rilevate dalle precedenti relazioni della Corte.

La metodologia di controllo del clima per il periodo 2021-2027, come stabilita ad esempio nel regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, si basa sulla metodologia di cui al regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2014-2020, ma è stata modificata per tenere conto di taluni aspetti dei criteri della tassonomia dell'UE e costituisce la base per il controllo del clima in tutto il bilancio.

La metodologia di controllo del clima per il periodo 2021-2027 consente il riconoscimento sia dei contributi più significativi all'azione per il clima, ai quali è attribuito un coefficiente climatico del 100 % e che si basano su criteri ispirati alla tassonomia dell'UE, sia dei contributi più limitati (cui è attribuito un coefficiente del 40 %), nonché permette di valutare più dettagliatamente il contributo di diverse azioni al conseguimento degli obiettivi climatici e la velocità di attuazione, ad esempio per quanto concerne varie azioni in materia di efficienza energetica.

80. La Commissione rammenta che, durante il periodo precedente al QFP 2021-2027, la metodologia di controllo del clima è stata significativamente rafforzata. In particolare l'attribuzione di un coefficiente pari al 100 % è ora disciplinata da criteri più rigorosi, che si basano per quanto possibile sui criteri tecnici della tassonomia dell'UE e che non tengono conto soltanto dell'intento, ma anche degli effetti delle varie attività.

Il coefficiente climatico dell'UE pari al 40 % è attribuito alle attività che, pur non rispettando i criteri tecnici integrati della tassonomia dell'UE, contribuiscono comunque agli obiettivi climatici e ambientali. Tali attività economiche possono, ad esempio, trovarsi su un percorso di transizione verso un contributo di livello significativo.

Per le obbligazioni verdi che emetterà al fine di finanziare la dimensione climatica del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione proporrà un quadro di riferimento per le obbligazioni verdi che sarà il più allineato possibile alla proposta di norma per le obbligazioni verdi. Il quadro dell'UE per le obbligazioni verdi si baserà su norme di mercato ben note e consolidate, tenendo conto nel contempo della struttura specifica del dispositivo per la ripresa e la resilienza, nell'ambito del quale, tra l'altro, le autorità incaricate della spesa non coincidono con l'istituzione emittente. Esso fornirà agli investitori le garanzie necessarie che i proventi sono stati veramente utilizzati per investimenti verdi.

Coerentemente con questo approccio inteso a premiare i migliori, la Commissione provvederà ad affidare a un terzo la verifica del suo quadro di riferimento per le obbligazioni verdi.

**Riquadro 5** - La Commissione richiama l'attenzione sulla fondamentale differenza tra i criteri della tassonomia dell'UE, che attualmente si focalizzano soltanto sulle attività la cui prestazione supera i criteri del contributo sostanziale, e altre politiche dell'UE, quale la PAC, che copre uno spettro più ampio in termini di ammissibilità al sostegno finanziario e il cui livello di ambizione non è necessariamente inferiore a quello della tassonomia. Tale diversità si riflette dunque nel monitoraggio delle spese in materia di controllo del clima.

81. La Commissione rammenta che, ove possibile, il bilancio dell'UE ha già integrato aspetti della tassonomia nei coefficienti climatici dell'UE, che sono impiegati per misurare la spesa per il clima nel QFP 2021-2027 e in NextGenerationEU. Inoltre i coefficienti climatici dell'UE e in generale la metodologia climatica per il bilancio dell'UE devono riconoscere altresì gli sforzi e gli investimenti che non rientrano nella tassonomia, o che non sono pienamente linea con essa, in quanto possono comunque produrre un effetto benefico sul clima o essere pertinenti per la transizione verde.

Quanto al rischio di potenziali danni derivanti dalla spesa dell'UE, la Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 75.

La Commissione ritiene che le norme della legislazione dell'UE che riguardano i programmi di finanziamento siano adeguate per conseguire gli obiettivi politici e sottolinea che il ruolo svolto dalle finanze pubbliche è diverso da quello delle finanze private. La Commissione ribadisce che il ricorso alla tassonomia per le decisioni di finanziamento dell'UE, o in altri ambiti della politica dell'UE, dovrebbe essere valutato caso per caso e sarà discusso con le altre istituzioni dell'UE conformemente alle pertinenti procedure legislative.

## CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

82. Attualmente la piattaforma sulla finanza sostenibile sta definendo il parere da presentare alla Commissione in merito alla possibile estensione della tassonomia dell'UE, tra l'altro, alle attività di carattere sociale. Tuttavia la trasformazione dei meccanismi di fissazione dei prezzi nell'economia, in modo tale che riflettano i reali costi dell'inquinamento ambientale e di altri tipi di degrado ambientale, è un processo che vede il costante impegno della Commissione.

### **Raccomandazione 1 – Completare le misure del piano d'azione e chiarire le disposizioni in materia di conformità e audit**

a) La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettera a).



Il regolamento sulla tassonomia è stato adottato ed è entrato in vigore. L'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE (adottato nel giugno 2021) e l'imminente atto delegato sulla tassonomia dei restanti quattro obiettivi ambientali completeranno il piano d'azione.

Conformemente al suo programma di lavoro per il 2021, che prevede una proposta legislativa in materia di governance societaria sostenibile per promuovere un comportamento societario sostenibile e responsabile nel lungo periodo, la Commissione sta dando seguito ai lavori analitici e consultivi svolti nell'ambito del piano d'azione nel settore del governo societario. L'obiettivo è di presentare una proposta entro la fine del 2021.

b) La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettera b).

c) La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettera c).

*Risposta comune della Commissione alla raccomandazione 1, lettere b) e c)*

L'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia impone alle imprese finanziarie e non finanziarie di comunicare informazioni su come e in che misura le loro attività sono allineate al regolamento sulla tassonomia.

L'obbligo di comunicazione rientra nell'ambito del diritto societario (la direttiva contabile quale modificata dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario).

Attualmente la Commissione ha proposto la direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, che modifica le disposizioni della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (previa adozione da parte dei colegislatori, prevista entro la metà del 2022) e che obbligherà i revisori a verificare la conformità della comunicazione sulla sostenibilità ai requisiti (compresa la comunicazione relativa alla tassonomia di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia) e a esprimere un parere al riguardo. Per tutte le società che saranno oggetto dei futuri obblighi previsti dalla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, vale a dire le imprese di grandi dimensioni (quotate e non quotate), saranno definite norme relative alla comunicazione sulla sostenibilità, mentre per le PMI quotare in borsa saranno elaborate norme di comunicazione per le PMI.

Quanto ai prodotti finanziari, l'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia (il suo atto delegato) e le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (che saranno adottate entro la fine del 2021) imporranno l'obbligo di comunicare l'allineamento degli investimenti sottostanti al regolamento sulla tassonomia.

Nel contesto del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, gli Stati membri dovrebbero fare affidamento sulle autorità competenti già designate nell'ambito delle norme settoriali di cui a tale regolamento per la vigilanza sull'informativa in questione e il monitoraggio della stessa (vale a dire le autorità dei mercati finanziari degli Stati membri). Come esposto in precedenza, tali autorità si baseranno sulle informazioni comunicate dalle imprese finanziarie e non finanziarie.

### **Raccomandazione 2 – Contribuire meglio a una finanza sostenibile stabilendo un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra**

La Commissione accoglie la raccomandazione.

Come riconosciuto nella relazione in oggetto, la politica climatica dell'UE si avvale di un'ampia gamma di strumenti per conseguire i suoi obiettivi. Il pacchetto "Pronti per il 55 %" eleva ulteriormente l'ambizione.

Ad esempio, nell'ambito del pacchetto la Commissione propone di ampliare l'attuale ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e di modificare la riserva stabilizzatrice del mercato. Tali riforme si tradurrebbero in una riduzione del rilascio di quote e in un possibile aumento del prezzo del carbonio, sebbene il mercato, secondo la maggior parte dei relativi analisti, stia già anticipando future modifiche legislative in linea con il rafforzamento dell'ambizione climatica dell'UE, che prevede di ridurre le emissioni nette di almeno il 55 % nel 2030 rispetto ai livelli del 1990, come stabilito nella proposta di normativa europea sul clima.

Inoltre, nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", la Commissione ha presentato la proposta di istituire un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Analogamente, come per il settore finanziario, il documento sulla strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile presenta proposte atte integrare il rischio per la sostenibilità nel quadro del sistema finanziario.

87. La Commissione rammenta che il FEIS è orientato alla domanda e può sostenere progetti finanziariamente solidi con profili di rischio più elevati. Molti progetti di adattamento ai cambiamenti climatici non sono sostenibili sotto il profilo economico, spesso sono realizzati da autorità pubbliche e non sono dunque idonei a beneficiare di un sostegno rimborsabile. Pertanto l'osservazione secondo cui la maggior parte dei progetti sostenibili riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici è in linea con ciò che ci si può aspettare da uno strumento rivolto a progetti finanziariamente solidi e a più alto rischio il cui scopo è mobilitare i finanziamenti privati.

Conformemente al regolamento InvestEU, gli indicatori climatici e ambientali di InvestEU saranno monitorati tramite il sistema di indicatori dell'Unione, applicando i criteri della tassonomia dell'UE in maniera adeguata. I pertinenti progetti di criteri della tassonomia dell'UE figurano nel sistema di indicatori dell'Unione e, inoltre, i partner esecutivi possono tenere completamente traccia delle operazioni climatiche e ambientali utilizzando i criteri del contributo sostanziale di cui alla tassonomia dell'UE (una volta adottati). Tale sistema prevede flessibilità per i partner esecutivi con meno esperienza, che all'inizio potranno utilizzare un sistema di indicatori dell'Unione più semplice per poi allinearsi alla tassonomia dell'UE una volta pronti. I documenti orientativi in materia di indicatori climatici e ambientali di InvestEU prevedono la comunicazione dei risultati climatici e ambientali sia ex ante che ex post, sulla base dei risultati.

### **Raccomandazione 3 – Riferire in merito ai risultati di InvestEU connessi al clima e all'ambiente**

La Commissione accoglie la raccomandazione.

### **Raccomandazione 4 – Creare una riserva di progetti sostenibili**

a) La Commissione accoglie la raccomandazione 4, lettera a).

Il polo di consulenza InvestEU mirerà ad accrescere l'attenzione rivolta ai progetti che potrebbero essere sostenuti dal Fondo InvestEU. Ove possibile, e in funzione dell'interesse dei promotori dei progetti, la priorità sarà data agli ambiti e ai settori che hanno maggiore bisogno di investimenti in materia di clima e ambiente, compresi l'adattamento ai cambiamenti climatici, il capitale naturale, l'efficienza energetica e l'economia circolare. Inoltre la BEI è attiva nello sviluppo di nuovi servizi di consulenza, come pure nell'erogazione di assistenza tramite mandati esistenti quali il PECEI e JASPERS, sia per i clienti pubblici che per quelli privati, come indicato nel documento "Climate Bank Roadmap", impegnandosi a monte negli Stati membri in cui un sostegno proattivo può creare una riserva più ampia di investimenti nell'azione per il clima e nella sostenibilità ambientale. Nel 2021

sono disponibili o in fase di definizione varie linee di consulenza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seminari sulla finanza dell'energia rivolti agli Stati membri, che si concentrano in particolare sull'Europa centrale e orientale, il portale verde per le banche intermediarie e l'imminente piano di adattamento 2021 della BEI.

b) La Commissione accoglie la raccomandazione 4, lettera b).

89. In considerazione dei diversi cicli di attuazione, modalità di gestione e attività finanziate, una formulazione unica del principio "non nuocere" nei vari settori politici del bilancio dell'UE non è né necessaria, né opportuna. Ciò non significa che nelle politiche dell'Unione non vi siano garanzie contro i danni ambientali.

La Commissione ritiene che la futura PAC garantirà l'attuazione del principio "non arrecare un danno significativo" mediante una condizionalità sociale e rafforzata.

A norma del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" in virtù dell'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia dell'UE è obbligatoria. Per tutti gli obiettivi ambientali contemplati in ciascuna riforma e ciascun investimento gli Stati membri devono dimostrare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Non sarà accettato alcun piano nazionale per la ripresa e la resilienza in cui il rispetto di tale principio non sia dimostrato. La Commissione ha fornito agli Stati membri orientamenti sulle modalità con cui è possibile dimostrare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", i quali si basano in larga misura sulla tassonomia dell'UE ma garantiscono una certa flessibilità. In questo modo gli Stati membri possono, ad esempio, dimostrare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" anche per gli investimenti che non rientrano nell'ambito della tassonomia.

90. Il bilancio dell'UE finanzia un'ampia gamma di attività mediante metodologie e cicli diversi. Inoltre il bilancio dell'UE finanzia attività che non rientrano nell'ambito della tassonomia dell'UE o attività che, pur non rispettando i rigorosi criteri tecnici della tassonomia dell'UE, contribuiscono comunque agli obiettivi climatici dell'UE. Per questo l'UE applica la metodologia di controllo del clima dell'UE per il QFP 2021-2027, che tiene conto dei criteri della tassonomia dell'UE, ove possibile e opportuno.

Il contributo del bilancio dell'UE all'azione per il clima è stimato ex ante e sarà calcolato ex post sulla base di tale metodologia pubblica e trasparente, che è ormai sancita da vari atti giuridici. Detta metodologia mira a tenere conto di tutte le attività che contribuiscono agli obiettivi climatici dell'UE. Il sistema di ponderazione utilizzato si basa sui criteri tecnici della tassonomia dell'UE e, per quanto possibile, è allineato agli stessi. L'impegno di destinare l'equivalente di almeno il 30 % del QFP 2021-2027 agli obiettivi climatici si fonda su tale metodologia.

Alcuni degli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza non rientrano nella tassonomia dell'UE, altri non ne rispettano tutti i criteri. Tuttavia entrambi i tipi di investimenti possono contribuire agli sforzi dell'UE atti a contrastare i cambiamenti climatici. Il quadro di riferimento dell'UE per le obbligazioni verdi, già trattato anche nella risposta al paragrafo 79, fornirà agli investitori tutte le informazioni pertinenti.

**Raccomandazione 5 – Applicare coerentemente il principio "non arrecare un danno significativo" e i criteri della tassonomia dell'UE a tutto il bilancio dell'UE**

a) La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione 5, lettera a).

Coerentemente con gli impegni da essa assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, nella comunicazione relativa al Green Deal europeo la Commissione si è impegnata ad attuare il principio "non nuocere" quale principio fondamentale alla base delle sue azioni.

Nella pratica ciò si è tradotto nell'impegno, sancito dall'accordo interistituzionale che accompagna il QFP 2021-2027, ad applicare il principio "non nuocere" nella definizione delle modalità di integrazione del clima e della biodiversità.

Al fine di garantire l'adozione di questo principio, il bilancio dell'UE contiene diverse garanzie che operano in sinergia con gli obiettivi principali dei singoli fondi. Ciò si traduce, ad esempio, nella verifica della sostenibilità per i programmi che investono in infrastrutture, in una condizionalità sociale e rafforzata nella futura PAC o in elenchi di investimenti che non possono essere finanziati dal bilancio dell'UE.

Ove pertinente e applicabile, sulla base delle proposte della Commissione, tale principio è stato incluso nella legislazione pertinente, quali il regolamento recante disposizioni comuni e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con un collegamento diretto alla tassonomia dell'UE.

La Commissione ritiene che, in considerazione della diversità dei programmi di spesa dell'UE in termini di cicli, modalità di gestione, attività interessate e obiettivi ultimi, un'applicazione uniforme del principio "non arrecare un danno significativo" di cui alla tassonomia dell'UE all'intero bilancio dell'UE non sia né praticabile, né opportuna.

b) La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione 5, lettera b).

La Commissione valuterà in che modo includere un riferimento adeguato al principio "non arrecare un danno significativo" nell'imminente proposta di revisione del regolamento finanziario, tenendo conto del suo ambito di applicazione e della natura differenziata del bilancio dell'Unione. In questa fase la Commissione non può tuttavia assumere impegni in merito al contenuto esatto della futura proposta legislativa.

La Commissione rammenta inoltre di essersi impegnata ad attuare il principio "non nuocere" nell'ambito dell'accordo interistituzionale che accompagna il QFP 2021-2027, che si applica a tutti i programmi del QFP. La Commissione nutre piena fiducia nell'impegno dei partner a rispettare tale accordo.

c) La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione 5, lettera c).

Come da ultimo esposto nella comunicazione relativa al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il bilancio dell'UE del giugno 2021, la Commissione ha rafforzato la sua metodologia di controllo del clima per il QFP 2021-2027. In particolare essa ha introdotto un miglioramento sostanziale, passando dai "marcatori di Rio" dell'OCSE impiegati nel QFP 2014-2020 ai "coefficienti climatici dell'UE" del QFP 2021-2027. Tali coefficienti climatici dell'UE, che figurano in vari atti di base, sono il più possibile allineati ai criteri di vaglio tecnico di cui al primo atto delegato sulla tassonomia dell'UE.

La metodologia di monitoraggio della Commissione garantisce inoltre l'attribuzione coerente dei coefficienti climatici in tutti i programmi di spesa dell'UE.

Per detti coefficienti è stato stabilito l'obiettivo di destinare all'azione per il clima il 30 % del bilancio dell'UE e i progressi verso il conseguimento di questo obiettivo devono essere valutati su tale base. La tassonomia dell'UE non è definitiva e probabilmente subirà modifiche nel corso della procedura legislativa, pertanto, se fosse utilizzata per misurare il contributo del bilancio dell'UE all'impegno per il clima dell'UE, sarebbe impossibile avere a disposizione una serie storica stabile.

Preme inoltre sottolineare che le informazioni dettagliate necessarie per la piena applicazione dei requisiti della tassonomia dell'UE non sono disponibili, né è obbligatorio che gli Stati membri o i partner esecutivi le trasmettano, per i programmi di spesa in regime di gestione indiretta e concorrente. Le informazioni sono incomplete anche per alcuni programmi di spesa in regime di gestione diretta.

d) La Commissione accoglie la raccomandazione 5, lettera d).

La Commissione impiegherà la metodologia climatica dell'UE per riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo climatico del 30 %. Tali dati saranno integrati da informazioni sugli importi di spesa che rientrano nei settori d'intervento della metodologia climatica dell'UE e ai quali è attribuito un coefficiente del 100 % in quanto rispettano i criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici o adattamento agli stessi.

Per come è stata concepita, tale comunicazione fornirà un quadro parziale del contributo del bilancio dell'UE agli obiettivi climatici della Commissione. Nel caso del regime di gestione concorrente, essa sarà basata su dati esistenti trasmessi dagli Stati membri.

91. La relazione in oggetto faceva parte del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento di recente adozione sulla strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile.

Detto documento, contenente la nuova strategia, e il pacchetto legislativo proposto stabiliscono le prossime tappe verso il conseguimento degli ambiziosi obiettivi della Commissione.

In particolare le istituzioni finanziarie comunicano la propria transizione verso la sostenibilità e i loro piani di decarbonizzazione, compresi i traguardi intermedi e gli obiettivi a lungo termine, come pure il modo in cui prevedono di ridurre la loro impronta ambientale. Tale maggiore trasparenza in tema di obiettivi, indicatori, definizioni e metodologie consentirà a sua volta di monitorare l'efficacia delle azioni nel tempo.

Prima adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità obbligherà le grandi imprese dell'UE e le imprese quotate in borsa, tra cui banche, assicuratori e investitori, a comunicare i loro obiettivi di sostenibilità e i progressi compiuti verso il relativo conseguimento.

Inoltre la Commissione, muovendo dalla norma tecnica di regolamentazione di cui al regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, rafforzerà la comunicazione e l'efficacia dell'azione di decarbonizzazione intrapresa dai partecipanti ai mercati finanziari per tutti i prodotti d'investimento.

Inoltre l'articolo 20 del regolamento sulla tassonomia affida alla piattaforma sulla finanza sostenibile il compito di monitorare le tendenze, a livello dell'Unione e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e darne conto periodicamente alla Commissione. Questo lavoro avrà inizio già nel 2021.

### **Raccomandazione 6 – Monitorare e riferire in merito all'attuazione del piano d'azione per la finanza sostenibile e di strategie future**

a) La Commissione accoglie la raccomandazione 6, lettera a).

L'articolo 20 del regolamento sulla tassonomia affida alla piattaforma sulla finanza sostenibile il compito di monitorare le tendenze, a livello dell'Unione e degli Stati membri, riguardanti i flussi di

capitali diretti verso investimenti sostenibili e darne conto periodicamente alla Commissione. Questo lavoro avrà inizio nel 2021.

Al giugno 2021 era già stato incluso, in un pacchetto di strumenti per l'Unione dei mercati dei capitali, un indicatore che permette di registrare gli sviluppi nei mercati delle obbligazioni verdi, e al momento sono in corso discussioni atte a stabilire se includerlo in altri insiemi di indicatori.

Inoltre la Commissione esaminerà le azioni possibili per coadiuvare gli Stati membri nella valutazione dell'allineamento del loro settore finanziario agli obiettivi di sostenibilità.

Le autorità europee di vigilanza e la Banca centrale europea, nei rispettivi ambiti di competenza, seguono gli ultimi sviluppi del mercato in materia di investimenti sostenibili.

b) La Commissione accoglie la raccomandazione 6, lettera b).

La Commissione continuerà a valutare periodicamente i progressi compiuti e a rivedere le proprie azioni. La Commissione riferirà in merito all'attuazione della strategia entro la fine del 2023 e sosterrà attivamente gli Stati membri nel loro impegno attuativo.